

OPPORTUNITA' E STRUMENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE

Lecce, 27/01/2021

Dott.ssa Maria Daniela Magli
Funzionario ispettivo ITL di Lecce

Indice

- ▶ Reti d'impresa e assunzioni congiunte in agricoltura
- ▶ Contratto di rete: regole sul distacco e la codatorialità
- ▶ La rete del lavoro agricolo di qualità

Fonti normative/1

- ❖ L'art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, inserendo all'art. 31 del D.Lgs.276/03, i commi da 3 bis a 3 quinquies, ha introdotto nel settore agricolo la fattispecie «dell'assunzione congiunta»;

Fonti normative/2

- ❖ D.M. 14 gennaio 2014/27 marzo 2014 M.L.P.S.: introduce profonde modificazioni alle disposizioni concernenti il sistema delle comunicazioni di assunzioni, trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori nel settore dell'agricoltura;
- ❖ Decreto direttoriale n. 85 del 28.11.2014 M.L.P.S.: ha disposto modalità operative, introducendo l'UnilavCong.;
- ❖ Nota 1471 /2014; Circolare 7671 /2015 MLPS;

Fonti normative/3

- ❖ Circolare Inps n. 131/2015;
- ❖ Messaggio Inps n. 6605/2015;
- ❖ Messaggio Inps n. 7635/2015.

DEFINIZIONE

«le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo [..], ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende»


DEFINIZIONE/2

Inoltre è previsto che:

«l'assunzione congiunta[...] può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole»

ESEMPLIFICANDO

Assunzione congiunta in agricoltura



Assunzioni Congiunte In Agricoltura

Finalità del legislatore del 2014:

- ❖ cogliere nel settore agricolo nuove opportunità di sviluppo, ripartendone gli oneri tra più soggetti legati ad un contratto di rete;
- ❖ superare tutti quei limiti allo sviluppo dovuti alla dimensione.

obiettivo primario

Favorire una certa osmosi tra i dipendenti di imprese agricole legate tra di loro da rapporti produttivi concatenati, ma anche di convenienza, in una logica di previsione di job sharing 'al contrario' – non già prestazioni ripartite tra due o più lavoratori a fronte di un'unica prestazione lavorativa, bensì una pluralità di datori di lavoro che rispondono collegialmente con una responsabilità solidale economica e contributiva.

Soggetti coinvolti

- ❖ imprese agricole, comprese cooperative, appartenenti allo **stesso gruppo**;
- ❖ imprese agricole, comprese cooperative, riconducibili allo **stesso proprietario** o a soggetti legati tra loro da un **vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado**;
- ❖ imprese legate da un **contratto di rete**, quando almeno il 50% di esse sono agricole.

Focus sui soggetti coinvolti

❖ Art. 2135 c.c. come modificato dall'art. 1 D.
L.vo n.228/01:

è imprenditore agricolo chi coltiva il fondo o esercita la silvicoltura, o alleva animali e svolge le attività connesse. Sono agricole le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso.

focus sui soggetti coinvolti/2

- ❖ Art. 2359 c.c. società in rapporto di colleganza e controllo

a fronte della mancanza di una definizione organica legislativa ci si può riferire, in linea di massima, ad imprese agricole direttamente collegate tra di loro sotto il piano organizzativo, magari riferibili allo stesso proprietario;

Focus sui soggetti coinvolti/3

- ❖ le società cooperative vengono qualificate quali imprenditori agricoli allorquando le stesse ed i loro consorzi utilizzino, nelle loro attività, in prevalenza prodotti dei soci oppure forniscano, prevalentemente ai soci, beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

Focus sui soggetti coinvolti/4

- ❖ Retiste: imprese correlate tra di loro da un contratto di rete che possono, sì, effettuare assunzioni congiunte a condizione, però, che almeno il 50% di esse siano agricole.

Soggetti obbligati e modalità di comunicazione

D.M. 27.3.2014 art. 2 M.L.P.S.:

- ❖ 1.le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l'Impiego ove è ubicata la sede di lavoro [..];
- ❖ 2.Le comunicazioni di cui al precedente comma 1 concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi d'impresa sono effettuate dall'impresa capogruppo;

Soggetti obbligati e modalità di comunicazione/2

- ❖ 3. le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite dello stesso proprietario;
- ❖ 4. le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e le imprese legate tra loro da un contratto di rete effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1

Soggetti obbligati e modalità di comunicazione/3

per il tramite di un **soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete** stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. In tal caso l'accordo è depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

ESEMPLIFICANDO

TIPOLOGIA DI DATORE DI LAVORO	REFERENTE UNICO
Gruppo di imprese	Impresa capogruppo
Medesimo assetto proprietario	Il proprietario
Imprese legate da contratto di rete	Soggetto individuato da apposito accordo
Imprese legate da vincoli di parentela o affinità	Soggetto individuato da apposito accordo

Vantaggi

- ❖ Per le aziende: economie di spesa, efficiente gestione del personale, certezza delle norme e agevole utilizzo del nuovo strumento giuridico;
- ❖ Per i lavoratori: maggiore tutela stante la responsabilità solidale delle imprese associate che si aggiunge a quella dell'impresa capofila –
(art. 31, c.3 quinquies D.Lgs.276/03 prevede che sia la pluralità dei datori di lavoro a rispondere in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato).

Il referente unico

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, vengono individuati, ai fini degli adempimenti previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni ai sensi del citato D.M. 27.3.2014.:

- l'impresa capogruppo, nell'ipotesi di gruppo d'impresе;
- Il proprietario, nell'ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;

Il referente unico/2

- Il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell'ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

Adempimenti del referente unico

- ❖ Comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e licenziamento dei lavoratori;
- ❖ Presentazione della denuncia aziendale (D.A.);
- ❖ Presentazione della denuncia di manodopera (PosAgri) in cui dovranno essere riportate le giornate di lavoro effettuate da ciascun dipendente co-assunto per il mese di competenza, dettagliandone la ripartizione per ciascuna società co-assuntrice che ne abbia effettivamente utilizzato la prestazione.

Il contratto di rete

Fonte normativa:

- ❖ **Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5**, art. 3 commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-septies, 4-octies convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; così come modificato dall'art. 42, commi 2-bis e 2-ter, del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78** convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; nonché dall'art. 45, commi 1-3, del **D.L. 22 giugno 2012, n. 83** convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134; dall'art. 36, commi 4, 4-bis e 5, del **D.L. 18 ottobre 2012, n. 179** convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221; e dall'art. 1-bis, c. 3 del D.L. 91/2014 convertito nella Legge n. 116/2014; L. 22 maggio 2017 n. 81.

INNOVAZIONE RADICALE DEL CONTRATTO DI RETE

IL CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA'

D.L. Rilancio n. 34/20 convertito in L. n. 77/20: favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (distacco e codatorialità). Lo scopo solidaristico-occupazionale si estrinseca nelle ipotesi:

- Impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
- Inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura attività o per crisi di impresa;
- Assumere figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Misura entrata in vigore il 19/7/2020 ed efficace per il 2020.

Contenuti essenziali

«con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica [...]

Contenuti essenziali/2

❖ Il contratto di rete di imprese si presenta come:

una originale forma di aggregazione fra imprese, che si caratterizza per una straordinaria flessibilità organizzativa e per una variabile modulazione delle tipologie di legami ai quali i retisti, a seconda dei casi e delle circostanze concrete, intendono vincolarsi.

Contenuti essenziali/3

- ❖ Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure mediante atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti;
- ❖ Il contratto di rete può anche prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo incaricato di gestire in nome e per conto l'esecuzione del contratto.

Il contratto di rete in ambito agricolo

Nel settore agricolo si predilige la rete contratto (non modifica la soggettività tributaria dei contraenti) alla rete soggetto (assume un'autonoma soggettività passiva ai fini fiscali).


Il contratto di rete nel settore agricolo consente di considerare la **produzione ottenuta a titolo originario** e quindi può essere divisa fra contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno della quota convenuta nel contratto.

Requisiti richiesti

- Piccole e medie imprese (reg. CE n. 800/2008) di ogni forma giuridica individuale o collettiva che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro;
- Le imprese agricole mettono in comune i vari fattori della produzione (know how, risorse umane, ecc);
- Sono previsti i diritti e gli obblighi assunti dai vari contraenti;
- L'attività svolta dai singoli retisti deve essere la medesima per tutti.

DISTRIBUZIONE PER MACROSETTORE

Distribuzione per macrosettores di attività economica delle imprese aderenti a Contratti di rete*




* Il grafico non comprende Enti morali/Fondazioni e Associazioni o sono soggetti residenti in un Paese estero e non iscritti al Registro delle imprese.

FINALITA' AGGREGATIVE

11

Contratti di Rete in Italia
principali motivi dell'aggregazione



Servizio Sviluppo e Alleanze

 **BANCO POPOLARE**
GRUPPO BANCARIO

Distacco e codatorialità nel contratto di rete

Codatorialità - art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003 (inserito dall'art. 7 comma 2 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito nella L. 8 agosto 2013, n. 99): *«tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete d'impresa (...) è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso»;*

Circolare n. 35/2013 MLPS: anche se il potere direttivo può essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete, in merito alla responsabilità è necessario verificare i contenuti del contratto di rete (non vi è una solidarietà automatica tra i codatori).

Distacco e codatorialità nel contratto di rete/2

- ▶ **L'istituto della codatorialità, quindi, nulla ha a che vedere con un obbligatorio passaggio di condivisione dell'assunzione;** obiettivo primario di tale istituto è il funzionale collegamento fra un contratto commerciale (il contratto di rete) e un contratto di lavoro finalizzato a consentire il legittimo impiego da parte dei codatori delle prestazioni lavorative rese dai dipendenti di ciascuna delle altre imprese in rete.

Distacco e codatorialità/3

Regole d'ingaggio:

- ❖ Limiti di esercizio del potere direttivo;
- ❖ Limiti di esercizio del potere organizzativo;
- ❖ Partecipazione all'esercizio del potere disciplinare;
- ❖ Condivisione del dovere formativo e informativo;
- ❖ Condivisione degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ❖ Partecipazione al processo di elaborazione dei documenti di lavoro;

Distacco e codatorialità/4

- Partecipazione alla correttezza di inquadramento assicurativo e contributivo.

Il contratto di rete d'impresa, pertanto, dovrà collocare al suo interno non già un mero accordo di accesso alla codatorialità, ma una specifica valorizzazione dei poteri e degli obblighi del datore di lavoro nell'ottica di una divaricazione e al contempo di una condivisione degli uni e degli altri da parte di tutti i codatori.

Codatorialità e assunzioni congiunte: istituti a confronto

- Il legislatore, nell'ambito del medesimo decreto legislativo (276/03), distingue la codatorialità dall'assunzione congiunta;
- Gli istituti in esame riguardano i lavoratori subordinati nell'un caso 'ingaggiati' nell'altro 'assunti' congiuntamente' (D.M.14.1.2014);
- Ai sensi dell'art. 30 c. 4-ter la codatorialità è ammessa per tutte le aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità; ai sensi dell'art. 31 c. 3-ter, l'assunzione congiunta può essere effettuata da imprese legate da un contratto di rete quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

Codatorialità da 'distacco' nel contratto di rete

Codatorialità : presuppone l'unicità del datore di lavoro con attribuzione alle altre imprese non della titolarità congiunta del rapporto bensì di mere posizioni giuridiche di potere e di garanzia, nei confronti dei lavoratori ingaggiati. Rappresenta, quindi, un'ipotesi speciale di distacco 'a parte complessa' laddove il distaccante è parte uni-soggettiva e il distaccatario è parte plurisoggettiva, nel contesto di un contratto di rete.

La convenienza è individuata nella pronta risposta alle esigenze di flessibilità, positiva o negativa, imposta dal mercato, con assorbimento dell'impatto all'interno di un perimetro imprenditoriale più ampio della singola impresa e costituito dal mercato interno della rete.

Codatorialità da 'distacco' nel contratto di rete/2

Elementi utili ai fini della valutazione della liceità del distacco

Soccorre nel merito la circolare n. 7/2018 dell'INL, la quale indica espressamente i parametri da considerare ai fini della genuinità dell'istituto:

- Non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori;

Codatorialità da 'distacco' nel contratto di rete/3

- Pari trattamento economico e normativo del personale distaccato;
- Sottoscrizione del contratto di rete;
- Iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete;
- Regolarità formale delle assunzioni;
- Applicabilità del principio generale della responsabilità solidale.

Rete del lavoro agricolo di qualità

È stata istituita presso l'INPS al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Fonte normativa: art. 6 D.L. 24 giugno 2014, n. 91, c.c.m. L. 11 agosto 2014, n. 116.

Rete del lavoro agricolo di qualità/2

Possono accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità esclusivamente le imprese agricole – art. 2135 c.c. – che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Non aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (...);
- Non essere state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative, ancorchè non definitive, per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (..);
- Siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- Applicchino i contratti collettivi;
- Non siano controllate o collegate a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di legge fin qui indicati;

Rete del lavoro agricolo di qualità/3

Modalità di accesso:

- Presentazione della domanda on line attraverso il servizio dedicato.

Cabina di regia che:

- Delibera sulle istanze di partecipazione;
- Esclude le imprese agricole che perdono i requisiti di legge necessari per l'adesione;
- Redige, aggiorna e pubblica l'elenco delle aziende ammesse;
- Promuove la stipula di convenzioni.

***Il lavoro di squadra divide i compiti e
moltiplica il successo***

F I N E